

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 8 del 14 dicembre 2010

Riunione del 9 dicembre 2010

Presidente	Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente	Avv. Massimo Rosi
Componente	Avv. Anselmo Carlevaro

CAF/ 11 /2010/4 Appello della Società Sportiva Dilettantistica Lupi Pallavolo avverso la decisione del Giudice Unico Federale di cui al comunicato ufficiale n. 4 dell' 11/11/2010

LA CAF

Letti gli atti ufficiali e l'appello avverso la sanzione di € 300,00= più diffida, proposto dalla Lupi Pallavolo;

rilevato che dal rapporto di gara emerge come la gara sia stata sospesa per tre minuti a causa dell'ingresso sul terreno di gioco di uno spettatore al seguito, che inveiva contro un giocatore della squadra avversaria;

atteso che la stessa parte appellante, pur confermando il fatto, chiede la revoca ovvero la riduzione della sanzione a motivo del comportamento tenuto da componenti delle squadra ospitante, i quali avrebbero provocato la reazione del pubblico;

che, pur se correttamente adottata, la sanzione irrogata dal primo Giudice merita di essere ridotta ad equità alla luce delle prove fornite dalla parte appellante

P.Q.M.

- in parziale riforma della decisione appellata, delibera di confermare la sanzione della multa di € 300,00=, annullando la sanzione accessoria della diffida;
- dispone incamerarsi metà della tassa di impugnazione, con restituzione della residua parte all'appellante.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 14 dicembre 2010